



**Statuto canonico
dell'associazione Internazionale delle Carità**
tradotto dal francese da sr. Giulia Collavini FdC

I - DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1: È costituita un'associazione internazionale con scopo filantropico, religioso e pedagogico, denominata ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELLE CARITÀ – AIC AISBL – che raggruppa associazioni o federazioni di associazioni, femminili o miste, fondate da San Vincenzo de Paoli o che fanno capo alla sua tradizione.

L'AIC è un'associazione privata internazionale di fedeli laici, con personalità giuridica secondo i canoni 298-311 e 321-329 del Codice di diritto canonico.

Ha il dovere di collaborare in modo regolare con la Segreteria di Stato del Vaticano, in ciò che riguarda la presenza e l'attività presso le Organizzazioni Internazionali (cfr. Cost. Apost. Pastor Bonus, art. 41,2) e intrattiene contatti regolari con il Consiglio Pontificio «Cor Unum», Dicastero della Santa Sede particolarmente interessato in materia (cfr. Cost. Apost. Pastor Bonus, art. 146,2).

Art. 2: La sede sociale è stabilita in Belgio, attualmente a Louvain la Neuve, Rampe des Ardenneais, 23. La sede può essere trasferita in ogni altro luogo in Belgio, su semplice decisione del Bureau Esecutivo pubblicata nel mese della sua data agli Allegati del Moniteur belga ed opportunamente comunicata al Consiglio Pontificio per i Laici.

(CJC, can. 304.1)

II - SCOPO

Art.3: L'AIC ha come scopo la promozione e lo sviluppo delle persone più svantaggiate, la lotta contro le povertà e le sofferenze materiali, fisiche, morali, spirituali, in qualsiasi Paese e così pure in ambito internazionale, senza discriminazione politica o religiosa. In questa azione, conforme al fine apostolico ed alla Dottrina sociale della Chiesa, manifesta e testimonia così la Carità di Cristo nella tradizione di San Vincenzo de Paoli.

(CJC, can. 298.1, 304.1 e E.A. Christifideles laici, in part.110,111,115)

III – MEZZI

Art.4: Per realizzare il suo scopo, l'AIC:

- favorisce la ricerca sui problemi della povertà e della sofferenza, sui mezzi per rispondere, oggi, alle aspirazioni dei più svantaggiati;
- offre ai suoi membri la formazione e l'informazione sociale, civica e spirituale, necessaria per un'azione adattata ai bisogni reali;
- assicura la comunicazione e la cooperazione tra i suoi membri;
- partecipa, nell'ambito della lotta contro le povertà, agli sforzi della Chiesa universale, di organizzazioni intergovernative, di organismi internazionali privati, cristiani o non cristiani;
- avvia o sostiene programmi concreti.

(cfr. Codice di diritto Canonico, can.327/329; Christifideles laici, n.30, soprattutto nella parte che riguarda la presenza e l'azione nel mondo, secondo la dottrina sociale della Chiesa, al servizio della dignità dell'uomo e là dove si dice che le aggregazioni dei fedeli devono diventare forze vive di partecipazione e di solidarietà per costruire condizioni di vita più giuste e fraterne nella società).

IV – MEMBRI

Art.5 : L'AIC è costituita da :

a) Membri di pieno diritto: Associazioni o federazioni di associazioni, che raggruppano tutte le associazioni o tutti i gruppi di associazioni di uno stesso Paese, legalmente costituite come persone morali, secondo le leggi e gli usi del loro Paese, e che rispondono alla definizione degli articoli 1 e 3.

Questi membri di pieno diritto hanno voto deliberativo all'Assemblea delle Delegate.

b) Membri associati: associazioni locali o raggruppamento di associazioni locali che rispondono alla definizione degli articoli 1 e 3, ma che non sono organizzati in un'associazione nazionale unica per Paese. Questi membri associati hanno voto consultivo all'assemblea delle Delegate.

Art.6: L'ammissione dei nuovi membri è subordinata all'approvazione dell'assemblea delle Delegate. I membri sono liberi di ritirarsi dall'associazione in qualsiasi momento, inviando per iscritto le loro dimissioni al Bureau Esecutivo.

Il titolo di membro di pieno diritto o di membro associato si perde con le dimissioni o con la radiazione pronunciata dall'Assemblea delle Delegate per motivi gravi; l'associazione interessata, deve essere chiamata in anticipo a fornire spiegazioni. Per la radiazione è richiesta la maggioranza costituita dai 2/3 dei voti espressi.

I membri uscenti, per qualsiasi causa, non hanno alcun diritto sull'attivo sociale. (can. 307/308).

Art.7: I membri di pieno diritto ed i membri associati versano una quota annua il cui importo è fissato dall'assemblea delle Delegate.

V – ORGANI DELL'AIC

(da qui fino all'art.18, v. can. 309,321,324)

Art.8: Gli organi dell'AIC sono l'Assemblea delle Delegate e il Bureau Esecutivo

VI – ASSEMBLEA DELLE DELEGATE

Art.9: L'assemblea delle Delegate riunisce i membri di pieno diritto ed i membri associati. Possiede la totalità dei poteri che permettono la realizzazione dello scopo dell'AIC.

Oltre ai poteri che le sono riconosciuti espressamente dalla legge o dal presente statuto, l'Assemblea elegge la Presidente, fino a 4 Vicepresidenti, e gli altri membri del Bureau Esecutivo.

Si riunisce di pieno diritto ogni 2 anni. È presieduta dalla Presidente o in caso di assenza di questa da una delle Vice presidenti. Si riunisce nel luogo scelto dal Bureau Esecutivo, la convocazione è fatta dalla Presidente e dalla Segretaria generale almeno tre mesi prima della data fissata, per posta elettronica, posta normale o fax. L'ordine del giorno è allegato alla convocazione e deve essere sottoposto all'approvazione durante la prima seduta dell'Assemblea.

Art.10: Per deliberare validamente, devono essere presenti o rappresentati la metà più uno dei membri di pieno diritto.

Il membro di pieno diritto assente può farsi rappresentare da un membro di pieno diritto debitamente delegato. Ciascun membro non può essere portatore di più di una delega.

Salvo nei casi eccezionali, previsti dal presente Statuto e dal Regolamento interno, le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri di pieno diritto, presenti o rappresentati, e sono portate a conoscenza di tutti i membri. Ogni membro di pieno diritto dispone di un voto.

L'assemblea non può deliberare su altri argomenti che non siano all'ordine del giorno, salvo su risoluzione unanime.

Art.11: Le delibere dell'assemblea delle Delegate sono riportate in un apposito registro firmato dalla Presidente e dalla Segretaria Generale e conservato al Segretariato Internazionale, sede dell'associazione; questo è a disposizione dei membri.

Art. 12: Competenze dell'Assemblea delle Delegate:

Possedendo la pienezza dei poteri che permettono la realizzazione dell'obiettivo dell'AIC, l'Assemblea delle Delegate:

- a) fissa a grandi linee, le opzioni fondamentali, il programma di attività dell'AIC e dei suoi organi di lavoro.
- b) intraprende tutti gli studi e le iniziative che stima opportune nell'ambito degli scopi fissati dallo statuto,
- c) crea gli organi di lavoro che giudica utili,
- d) vota i bilanci di previsione e fissa il tasso della quota annuale delle associazioni membri,
- e) procede alle elezioni previste dallo statuto,
- f) esamina e delibera sul rapporto di attività del Bureau Esecutivo e sui provvedimenti presi da questo tra due sessioni,
- g) esamina e delibera sul rapporto finanziario,
- h) decide le modifiche dello Statuto e del Regolamento Interno,
- i) decide, su proposta del Bureau Esecutivo, l'ammissione e la radiazione delle associazioni membri.

VII – BUREAU ESECUTIVO – B.E. –

Art.13: L'AIC è amministrata da un Bureau Esecutivo composto da 12 a 16 persone.

La Presidente e le Vicepresidenti sono membri a pieno diritto del Bureau Esecutivo.

a) Candidatura per le elezioni:

- Sono abilitate a presentare candidature al Bureau Esecutivo le associazioni membri di pieno diritto e il Bureau Esecutivo.
- Sono ammesse solo le candidature di persone membri di un'associazione essa stessa membro di pieno diritto.
- Ogni candidatura deve essere presentata per iscritto e deve essere accompagnata da un curriculum vitae, dall'assenso della candidata e dall'accordo della Presidente nazionale della sua associazione.
- Deve giungere al Segretariato Internazionale 6 mesi prima della sessione dell'assemblea delle Delegate. Il Segretariato Internazionale deve richiedere formalmente la presentazione delle candidature 9 mesi prima di questa sessione.
- 3 mesi prima dell'Assemblea delle Delegate, i nomi delle candidate e il loro curriculum vitae devono essere portati a conoscenza dei membri dell'AIC, a cura del Segretariato Internazionale.
- Le candidate alla Presidenza devono aver compiuto almeno un mandato come membri del Bureau Esecutivo.

Le elezioni vengono fatte dall'Assemblea delle Delegate, e hanno luogo con votazione segreta, a mezzo di scrutinio di lista.

b) Entrata in funzione:

Tutti i membri del Bureau Esecutivo entrano in funzione a partire dalla fine della sessione dell'Assemblea delle Delegate in cui sono state elette.

In caso di impedimento, debitamente giustificato, di esercitare la funzione di membro del Bureau Esecutivo, il membro assente può essere sostituito fino al termine del suo mandato dalla candidata non eletta che ha ottenuto più voti.

d) Mandati specifici

In caso di Presidenza vacante tra due Assemblee delle Delegate, il Bureau Esecutivo designa la Vice-Presidente che assumerà l'interim.

Il termine di questo mandato è quello del mandato precedente.

La Presidente Internazionale si impegna a rinunciare ad ogni funzione nell'Associazione nazionale.

La durata del mandato della Presidente, delle Vicepresidenti e degli altri membri del Bureau Esecutivo è di 2 anni, rinnovabili due volte.

I membri del Bureau Esecutivo possono essere revocati, per gravi motivi, dall'Assemblea delle Delegate, che delibererà con la maggioranza dei 2/3 dei membri di pieno diritto presenti o rappresentati.

Art. 14: Il Bureau Esecutivo elegge nel suo ambito una Segretaria Generale, una Tesoriera ed un'aggiunta alla presidente (o assistente della presidente) verificare.

Art.15: Il Bureau Esecutivo si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione della Presidente e della Segretaria Generale. La convocazione contiene l'ordine del giorno. Il Bureau Esecutivo delibera validamente quando la metà dei suoi membri è presente.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti. Il voto della Presidente è preponderante in caso di parità dei voti.

Art.16: Le delibere del Bureau Esecutivo saranno inserite in un registro firmato dalla Presidente e dalla Segretaria Generale e conservato al Segretariato Internazionale, sede dell'associazione. È tenuto a disposizione dei membri dell'AIC.

Art. 17: Il Bureau Esecutivo ha tutti i poteri di gestione e di amministrazione sotto riserva delle attribuzioni dell'assemblea delle Delegate e può delegare la gestione giornaliera alla Presidente, alla Segretaria Generale o a qualsiasi altra persona gradita.

Art.18: Tutti gli atti che impegnano l'associazione sono, salvo procure speciali, firmati dalla Presidente e dalla Segretaria Generale che non devono giustificare il loro potere nei confronti di terzi.

Art.19: Le azioni giudiziarie e le istanze, sia promosse, sia subite sono seguite dal Bureau Esecutivo rappresentato dalla Presidente o da un altro membro designato dalla stessa a questo scopo.

Art. 20: Competenze del Bureau Esecutivo

I membri del Bureau Esecutivo assumono un compito collettivo per l'insieme dell'AIC e non una rappresentanza della loro associazione.

Il Bureau Esecutivo amministra l'AIC. A questo scopo:

- a) Prepara le sessioni dell'assemblea delle Delegate alla quale dà i suggerimenti utili per raggiungere gli obiettivi dell'AIC.
- b) Assicura l'esecuzione delle decisioni prese dall'Assemblea delle Delegate; può creare delle Commissioni di lavoro permanenti o temporanee, di cui è responsabile, ne fissa i compiti e le modalità di funzionamento.
- c) Vigila sul funzionamento degli organi creati dall'AIC nell'ambito del suo Statuto e del suo Regolamento Interno; coordina le loro attività.
- d) Può proporre delle candidature al Bureau Esecutivo.
- e) Esamina le domande di ammissione delle associazioni.
- f) Si pronuncia sulla scelta degli invitati all'Assemblea delle Delegate.
- g) Prepara le modifiche allo Statuto e al Regolamento Interno.
- h) Si incarica del Segretariato Internazionale e della Tesoreria Generale.
- i) Fa rapporto del suo mandato e di tutte le sue attività ad ogni sessione ordinaria dell'Assemblea delle Delegate.
- j) Può designare un Comitato Permanente che incarica di assicurare il lavoro tra le proprie riunioni. La Presidente Internazionale è a pieno diritto Presidente di questo Comitato Permanente.
- k) In caso di emergenza, prende ogni provvedimento utile agli interessi dell'AIC.

VIII – BILANCI E CONTI

Art.21: L'esercizio sociale si chiude ogni anno, il 31 dicembre.

Il Bureau Esecutivo approva provvisoriamente ogni anno i conti ed è tenuto a sottoporre il conto annuale dei profitti e delle perdite, con una lettera, ai membri dell'assemblea delle Delegate, per informazione.

Durante l'assemblea statutaria, il Bureau Esecutivo presenta alla sua approvazione il conto dei Profitti e Perdite dei due anni passati ed il bilancio di previsione per ciascuno dei due anni a venire. È prevista una certa percentuale di variazione, in funzione delle condizioni economiche.

Art.22: L'assemblea delle Delegate, in sessione statutaria, fissa l'importo e la scadenza delle quote annuali delle associazioni membri di pieno diritto e quello dei contributi delle associazioni membri associati. Prevede una certa percentuale di variazione in funzione delle condizioni economiche.

Il mancato pagamento della quota comporta la soppressione del diritto di voto e del diritto di rappresentazione, riconosciuti dall'art.5 del presente Statuto. (can.309,310,325)

IX – MODIFICA DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

Art.23: Ogni proposta che ha per oggetto una modifica allo Statuto o lo scioglimento dell'associazione deve essere emanata del Bureau Esecutivo o da almeno tre dei membri di pieno diritto dell'AIC.

Il Bureau Esecutivo deve portare a conoscenza dei membri dell'AIC le eventuali modifiche almeno tre mesi prima della data dell'assemblea delle Delegate che delibererà sulla detta proposta. Nessuna decisione può essere adottata se non con una maggioranza dei 2/3 dei voti dei membri presenti o rappresentati.

Tuttavia una modifica che riguarda gli scopi per i quali è costituita l'associazione, non può essere adottata se non a maggioranza dei 4/5 dei voti dei membri presenti o rappresentati.

Se i 2/3 dei membri non sono presenti o rappresentati alla prima riunione, può essere convocata una seconda riunione che potrà deliberare validamente qualunque sia il numero dei membri presenti o rappresentati ed adottare le modifiche con la maggioranza prevista precedentemente.

Le modifiche allo Statuto, approvate dall'Assemblea delle Delegate, devono essere sottoposte al Consiglio Pontificio per i Laici per l'approvazione.

L'Assemblea delle Delegate fisserà le modalità di scioglimento e di liquidazione dell'associazione. Prima di convocare l'assemblea Generale straordinaria per lo scioglimento, il Bureau Esecutivo informerà il Consiglio Pontificio per i Laici, e questo Dicastero dovrà dare il suo accordo preliminare.

In ogni caso di scioglimento volontario o giudiziale, dopo la rilevazione dei debiti, il patrimonio sarà destinato ad un'associazione senza scopo di lucro che persegua uno scopo simile. (can.326, 1 et 2)

X – DISPOSIZIONE GENERALE

Art.24 : Tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto i sarà regolato conformemente alle disposizioni del Codice di diritto Canonico.

XI – DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 25: L'Assistente ecclesiastico dell'AIC è nominato dalla Presidente su parere conforme del Bureau Esecutivo per un periodo di 3 anni. Deve avere in precedenza ottenuto l'accordo del suo Ordinario (cfr. Codice Diritto Canonico, can. 317,1).

L'AIC chiede al Consiglio Pontificio per i Laici la conferma di questa elezione.

Art.26: L'AIC, Associazione privata di fedeli laici, è soggetta alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica competente in materia di fede e dei costumi, di accettazione delle direttive pastorali e di sottomissione al governo di questa stessa autorità (canoni 753, 305 et 323.2).